



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:

dott.ssa	Antonella E. Rizzo	Presidente
dott.	Antonio Rizzuti	Consigliere
dott.	Damiano Comito	Giudice ausiliario relatore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile n. [REDACTED]/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente

TRA

[REDACTED]

Appellante

E

[REDACTED]

Appellato

Conclusioni delle parti:

L'appellante chiede:

<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in riforma totale della Sentenza n. [REDACTED]/2018 (RAGC: [REDACTED]/2009) del Tribunale Civile di Paola, GOT: Dr. A. Magliocchi, pubblicata in data 30 novembre 2018, così provvedere:

1) Dichiarare la cessata materia del contendere, ex art. 2377 c.c., relativamente al Giudizio di impugnazione dell'assemblea condominiale del Condominio "[REDACTED]" di [REDACTED] di [REDACTED], del 18 maggio 2013, per le motivazioni di cui alla premessa;

2) Disporre la soccombenza virtuale del Condominio "[REDACTED]" di [REDACTED] [REDACTED], in persona dell'Amministratore p.t., accertando e dichiarando la irregolarità della convocazione di assemblea straordinaria del 18 maggio 2013 e la conseguente nullità/annullabilità della delibera in esso contenuta. Il tutto per violazione dell'art 1136 c.c.

3) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi ai difensori anticipatari>>.

L'appellato chiede:

<< Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita:

1) in via preliminare, rigettare l'appello in quanto inammissibile ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.;

2) nel merito rigettare l'appello proposto da parte avversa siccome infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni in narrativa illustrate e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.

3) Con condanna di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art.93 C.P.C.>>.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti causa e la vicenda processuale sono così esposti nella sentenza impugnata:

<<Con atto di citazione, la [REDACTED], instava giudizio nei confronti del Condominio [REDACTED] per sentire dichiarare la nullità e/o annullabilità della delibera dell'assemblea condominiale del 18.05.2013, adducendo che la stessa veniva assunta senza il numero dei voti necessari.

Si costituiva in giudizio il Condominio [REDACTED] in persona dell'amministratore p.t, il quale, contestava la domanda attorea atteso che la delibera impugnata riguardava il conferimento di incarico a difensore al fine di rappresentare il Condominio nella procedura di ATP intentata dalla [REDACTED], e che la stessa veniva assunta dall'assemblea dei condomini facenti parte di quella porzione di edificio su cui veniva richiesto l'ATP, atteso che il convenuto Condominio consta di due unità suddivise in scala A e scala B>>.

Il Tribunale civile di Paola, all'esito del procedimento avente R.G. n. [REDACTED]/2013, con sentenza n. [REDACTED] del 29.11/30.11.2018, così statuiva:

<<dichiara la validità della delibera impugnata e per l'effetto condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti del convenuto che si

determinano nella misura di € 2.430,00 oltre oneri, spese accessorie, iva e cpa, con distrazione>>.

Avverso la sentenza ha proposto ritualmente appello la società [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, con due motivi.

Con il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1136, comma 3, 4 e 6, c.c. (precedente formulazione).

Adduce l'appellante che la delibera del giorno 18 maggio 2013, avente all'ordine del giorno: 1) nomina tecnico per accertamento danni su immobili di proprietà [REDACTED]; 2) nomina legale per conto del condominio, fosse stata approvata con un quorum deliberativo inferiore rispetto a quello previsto dalla legge (millesimi 163,12 su un totale di mille).

Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per <<illogicità e contraddittorietà della motivazione in rapporto all'art. 2327 c.c., ed in combinato disposto con l'art. 112 c.p.c.>>.

Adduce l'appellante l'erroneità della sentenza per non avere il Tribunale dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuta sostituzione della delibera impugnata con quella datata 3 marzo 2014, avente ad oggetto il medesimo ordine del giorno ed approvata correttamente con oltre 500 millesimi.

Si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, il Condominio [REDACTED], in persona dell'amministratore pro tempore, il quale, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, nel contestare gli assunti di controparte, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato.

La Corte, con ordinanza del 30.05.2019, rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis, riservando al merito l'esame dell'eccezione ex art. 342.

All'udienza del 1.02.2022, a trattazione scritta in ragione della situazione epidemiologica da pandemia covid 19, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dal Condominio "[REDACTED]".

L'eccezione è infondata.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza del 16.11.2017 n. 27199, hanno affermato il principio secondo cui il novellato art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi, delle doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello – il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata – che l'atto di appello debba rivestire forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

In particolare, è stato chiarito trattarsi di un'interpretazione ispirata all'obiettivo di favorire che si pervenga ad una decisione di merito, essendo le limitazioni all'accesso ad un giudice consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Nella concreta fattispecie, l'appellante confuta e contrasta le ragioni addotte dalla sentenza impugnata, con particolare riferimento alla violazione delle norme di legge operata dal primo giudice.

Pertanto, tanto basta, ad avviso del Collegio, per ritenere soddisfatto il requisito di specificità dell'atto di appello, avendo l'appellante, con il proprio atto di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado, offrendo spunti per una decisione diversa. Passando all'esame del merito dell'appello con cui in buona sostanza l'appellante chiede la cessazione della materia del contendere per intervenuta ratifica dell'assemblea ritenuta invalida, con condanna alle spese di lite in base alla soccombenza virtuale, se ne deve rilevare l'infondatezza, risultando condivisibile il percorso logico argomentativo del Tribunale.

Nello specifico sebbene sia esatto, per come sostenuto dall'appellante, che in caso di delibera assunta in violazione delle norme sul quorum minimo richiesto dalla legge cui segua una nuova deliberazione sullo stesso ordine del giorno il giudice è tenuto a dichiarare cessata la materia del contendere, provvedendo, altresì, alla regolamentazione delle spese di lite in base alla "soccombenza virtuale", è altrettanto evidente che la nomina di un tecnico per l'accertamento dei danni su immobili di proprietà [REDACTED] e la nomina di un legale per conto del condominio (tale era l'ordine del giorno dell'assemblea condominiale) non necessitava di una previa delibera autorizzativa o ratifica dell'assemblea condominiale.

Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'amministratore del condominio può provvedere alla nomina di un avvocato per resistere in giudizio senza una previa delibera autorizzativa dell'assemblea (Cfr. Cass. n. 1451/2014; Cass. n. 27292/2005 secondo cui "in tema di condominio negli edifici, l'amministratore può resistere all'impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso").

Lo stesso può dirsi per l'incarico conferito ad un tecnico anche se tale punto dell'ordine del giorno non è stato oggetto di impugnazione (cfr. atto di citazione nel giudizio di primo grado, pag. 5) al fine di fare accertare i danni subiti dagli immobili, (peraltro), di proprietà della stessa società appellante, rientrando tale nomina nell'attività di ordinaria amministrazione dell'amministratore.

Non solo, in materia nullità e/o annullabilità di delibere condominiali, in giurisprudenza è affermato l'indirizzo costante secondo cui la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza dell'interesse ad impugnare la delibera condominiale che deve essere concreto e non astratto (Cfr. Cass. n. 15377/2000 "Con riguardo alla impugnazione di delibere condominiali invalide, la valutazione dell'interesse alla impugnazione si pone in termini di strumentalità rispetto alla decisione sulla rilevanza d'ufficio della nullità. Infatti, posto che il giudice può e

deve rilevare la eventuale nullità dell'atto posto a fondamento [REDACTED] domanda, non ha senso, ove ad essa la parte non abbia interesse, che detta nullità sia effettivamente rilevata. L'interesse ad impugnare la delibera condominiale deve essere concreto, dovendo concernere la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di merito può derivare, e non solo astratto. La valutazione della relativa sussistenza è questione di merito, potendo solo quella sull'esistenza dell'interesse in astratto configurare una questione di diritto. Pertanto, essa, se motivata in modo logicamente corretto e sufficiente dal giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità", e Cass. n.6128/2017 "Il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale").

Mutuando i suddetti principi al caso di specie e tenuto conto che all'ordine del giorno era prevista la nomina di un tecnico e di un avvocato di fiducia del condominio, l'appellante, dall'eventuale accoglimento della domanda di annullamento della delibera impugnata, non avrebbe tratto alcuna posizione di vantaggio.

Per le considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata interamente confermata anche in ordine alla liquidazione delle spese di lite, in assenza di specifica censura sul punto.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri medi (valore della causa indeterminato), previsti dal D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 37 dell'8.3.2018 ed in assenza di fase istruttoria, in € 1.960,00 per la fase di studio della controversia, € 1.350,00 per la fase introduttiva e € 3.305,00 per la fase decisionale e così per un totale di € 6.615,00, oltre rimborso forfettario, nella misura del 15%, IVA e C.A. come per legge, in favore dell'Avv. [REDACTED] dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.

Tuttavia, al suddetto importo deve essere applicata la riduzione del 50% tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.

In ragione del rigetto dell'appello va dato atto che ricorrono gli estremi di cui all'art.13 comma 1 quater T.U. n.115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, in data 12.11.2018, da [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Condominio [REDACTED], in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in [REDACTED], [REDACTED], avverso la sentenza n. [REDACTED], del 29.11/30.11.2018, del Tribunale civile di Paola, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:

-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, anche secondo quanto indicato in motivazione;

-condanna la società [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente grado quantificate in € 3.307,50, oltre rimborso forfettario, nella misura del 15%, IVA e C.A. come per legge, in favore dell'Avv. [REDACTED] dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.;

-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello della Prima Sezione Civile tenutasi da remoto il 15 luglio 2022.

Il Giudice ausiliario estensore

dott. Damiano Comito

Il Presidente

dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo